CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

Adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

n. 2 **del** 05 GEN. 2018

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni per la Regione Sicilia.

Il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano, Sig. Francesco Calanna, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 583/GAB del 18.10.2017,

All'anno duemiladiciassette il giorno 05 del mese di GENNAIO, alle ore 16,05, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale ***Avv. Anna Maria TRIPODO***:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Proposta di Decreto Sindacale

della I DIREZIONE "Affari Generali, Legali e del Personale "
Servizio Affari Generali

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni per la Regione Sicilia.

PREMESSO che il Comitato regionale per le comunicazioni per la regione Sicilia, con sede in Palermo, Via Magliocco, 44 (di seguito Corecom),svolge, per delega, le funzioni riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
CHE, al fine di valorizzare e promuovere la propria presenza sul territorio e offrire una sempre più ampia tutela dei cittadini, il Corecom ha attivato, oltre allo sportello centrale in Palermo, uno sportello in Catania, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione del maggior numero di utenti, specie coloro che hanno difficoltà nell'uso dello strumento telematico o siano privi di P.E.C., ottendendosi, così, la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti e l'eliminazione o, quantomeno, la riduzione delle spese di trasferta a carico degli utenti;
CONSIDERATO che il Corecom, volendo attivare uno sportello anche in Messina, ha interpellato questa Città Metropolitana, in quanto Ente di Area Vasta, per verificarne la disponibilità a mettere a disposizione locali adeguati e ad individuare, ove possibile, due o più dipendenti da destinare ad attività di accoglienza degli utenti, e di collaborazione amministrativa e tecnica al Corecom stesso;
RITENUTO che tale richiesta appare meritevole di accoglimento, poiché questo Ente ha l'opportunità di offrire ai cittadini dell'intera area metropolitana la possibilità di accedere agevolmente ad un servizio, quale quello offerto dal Corecom, destinato ad assumere sempre più rilevanza, sia per lo sviluppo tumultuoso delle comunicazioni elettroniche, sia a fini deflattivi del relativo contenzioso;
CONSIDERATO che, pertanto, a seguito di interlocuzioni fra i rappresentanti del Corecom e il competente Ufficio di questo Ente, è stato predisposto l'allegato schema di Accordo di collaborazione, che, con il presente provvedimento, si intende approvare, individuando contestualmente il Dirigente delegato a sottoscriverlo e a porre in essere tutti gli adempimenti che ne deriveranno a carico di questo Ente, per l'implementazione dell'attività del Corecom;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per la Città Metropolitana di Messina
VISTA la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
DATO ATTO, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n. 10 del 22 giugno 2016, della inesistenza di conflitti d'interesse;

Si propone che il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano
DECRETI

PRENDERE ATTO di quanto riportato nella parte narrativa del presente provvedimento;
APPROVARE l'allegato schema di Accordo di collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni per la Regione Sicilia;
DELEGARE il Dirigente della I Direzione di questa Città Metropolitana a sottoscrivere detto Accordo e a porre in essere tutti gli adempimenti che ne deriveranno a carico di questo Ente, per l'implementazione dell'attività del Corecom;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per la Città Metropolitana di Messina.

Il Funzionario Responsabile P.O.
Dott. Massimo Minutoli

La Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Messina, 29.12.2017

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Messina, _____

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Messina, 29.12.2017

IL RAGIONIERE GENERALE f.f.
Dott. Massimo Ranieri

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 29/12/17 Il Funzionario

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, 29.12.2017

IL RAGIONIERE GENERALE f.f.
Dott. Massimo Ranieri

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

.....
(Sig. Francesco CALANNA)

Il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Accordo di collaborazione

Co.re. com Sicilia
e
Città Metropolitana di Messina per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza

Viste:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
- L'articolo 1, comma 11, legge 31 luglio 1997, n. 249, che introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (Agcom);
- l'articolo 1, comma 13, legge 31 luglio 1997, n. 249, che disciplina i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
- l'art. 101 della legge n. 17 del 2002 della legge della Regione Sicilia, con la quale è stato istituito il Comitato Regionale per le comunicazioni per la Regione Sicilia, in sostituzione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi istituito in precedenza con legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, del quale ha ereditato funzioni e compiti.
- la delibera dell'Autorità n. 52/1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;
- la delibera dell'Autorità n. 53/1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Corecom.

Considerato

- che il Comitato regionale per le comunicazioni per la Regione Sicilia, a seguito dell'Accordo Quadro del 2008 stipulato tra le Regioni e l'Autorità Garante per le comunicazioni e della successiva adesione del 2015 al processo di conferimento delle funzioni delegate di seconda fase, adesione che segue quella del 2012, svolge per delega le funzioni riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
- che L'Accordo Quadro 2018, firmato il 28 novembre 2017;
- vista la procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie tra

operatori ed utenti presso i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), deliberato dal Consiglio dell' Authority;

- considerato che a partire dalla seconda semestre del 2018 prenderà avvio il sistema ConciliaWeb, che intende promuovere l'accesso on line alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle predette controversie;
- che l'articolo 9, comma 2, della delibera Agcom n. 173/07/CONS, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, dispone che l'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite nell'allegato 1 del Regolamento;

Ritenuta l'opportunità

- che, al fine di valorizzare e promuovere la presenza sul territorio e offrire una più puntuale tutela dei cittadini residenti in diverse aree della Regione, il Co.re.com Sicilia intende estendere la sua presenza nelle singole Città, a partire dalle Città Metropolitane;
- che il Comitato ha deliberato di attivare nuovi sportelli nei comuni siciliani, seguendo l'esperienza già avviata proficuamente a Catania, per poter ricevere maggiori istanze e supportare coloro che hanno difficoltà nell'uso dello strumento telematico o siano privi di pec;
- che il Corecom Sicilia intende avviare una attività di collaborazione nel settore della definizione extragiudiziale delle controversie con la città di Metropolitana di Messina;
- che l' obiettivo del progetto è quello di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione, grazie alla riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e all'eliminazione delle spese di trasferta a carico di utenti ;
- che la Città Metropolitana di Messina, opportunamente interpellata, si è dichiarata favorevole a tale iniziativa, diretta a rafforzare i servizi offerti ai cittadini messinesi nel settore delle comunicazioni elettroniche

Tutto ciò premesso

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia (Corecom), con sede in Palermo, via Magliocco, 44, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Presidente Prof. ssa Maria Annunziata Astone

e

La Città Metropolitana di Messina , con sede in Messina, Corso Cavour, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dirigente p.t. della I Direzione, a ciò espressamente delegato dal Commissario Straordinario dell'Ente, con

decreto sindacale n. ____del _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra il Corecom Sicilia e la Città Metropolitana di Messina per la gestione di un servizio di risoluzione a distanza dei procedimenti di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti svolti dal Corecom su delega dell'Agcom.
2. Il servizio consiste nello svolgimento dell'udienza di conciliazione con collegamento in videoconferenza con la sede individuata dalla Città Metropolitana di Messina, ove è presente l'utente. L'operatore di comunicazioni elettroniche potrà essere collegato in remoto o essere fisicamente presente, per il tramite di un proprio rappresentante, presso la sede del Corecom Sicilia, dove è presente il conciliatore.

Art. 2
Durata dell'accordo

1. Il presente accordo decorre dal 1° febbraio 2018 .

Art. 3
Impegni delle parti

1. Il Corecom, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:
a) a predisporre le strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio di videoconferenza presso la propria sede di Palermo;
b) a garantire, nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, la disponibilità di propri operatori per il coordinamento delle attività e la risoluzione di eventuali problemi di malfunzionamento del servizio di videoconferenza;
c) a promuovere un percorso di aggiornamento, laddove se ne presenti la necessità, per gli operatori individuati dalla Città Metropolitana di Messina per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo;
d) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;
e) a fornire in comodato d'uso gratuito alla Città Metropolitana di Messina una stazione di videoconferenza, fornita del materiale informatico a ciò necessario.

2. La Città Metropolitana di Messina, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:
a) ad individuare una sala adeguata per l'accoglienza degli utenti, comunque idonea ad ospitare tre persone, e dotata delle infrastrutture tecniche necessarie all'installazione e al funzionamento della stazione di videoconferenza, fornita dal Corecom Sicilia in comodato d'uso gratuito e all'efficace svolgimento delle udienze di conciliazione;
b) ad individuare nella propria organizzazione due o più dipendenti da destinare ad attività di accoglienza degli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di ricezione e trasmissione del verbale d'udienza, anche sottoscritti con dispositivi grafometrici, e di eventuale altra documentazione necessaria al corretto svolgimento del servizio;
c) a garantire la presenza in servizio dei dipendenti sopra individuati nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza;
d) a mantenere una casella di posta elettronica dedicata allo scambio della documentazione con il Corecom;
e) a garantire l'intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione;
f) a mettere a disposizione del Co.re.com Sicilia, previa apposita richiesta di disponibilità, la Sala degli Specchi del Palazzo dei Leoni per l'organizzazione di incontri, corsi di aggiornamento, conferenze, almeno una volta a al mese.
3. Le Parti congiuntamente si impegnano:
a) a verificare periodicamente l'andamento dell'accordo e i livelli di servizio erogati, a condividere gli esiti delle verifiche effettuate ed eventualmente prevedere una relazione con cui condividere gli esiti delle verifiche stesse;
b) ad assicurare adeguata informazione alla cittadinanza in relazione ai servizi realizzati nell'ambito del presente accordo.
4. Resta ferma la possibilità del Corecom Sicilia di utilizzare il proprio personale anche nella sede della Città Metropolitana di Messina, ove ciò si renda necessario, al fine di una più efficace fruizione del servizio.

Art. 4
Giorni e orari di svolgimento del servizio

1. Il servizio di conciliazione in videoconferenza deve essere garantito per almeno due giorni settimanali, previo accordo tra le parti e per tutta la durata del presente accordo.
2. I giorni della settimana dedicati allo svolgimento del servizio saranno individuati d'intesa tra Corecom Sicilia e Città Metropolitana di Messina, salvo revisione dell'accordo. Analoga intesa disciplinerà la sospensione del

servizio durante le festività di fine anno e nel periodo estivo.
3. Il servizio previsto dal presente accordo deve essere garantito nelle ore concordate tra le parti. Gli orari di cui al presente comma sono quelli di effettiva presenza in servizio dei dipendenti individuati dalla Città Metropolitana di Messina per l'attuazione dell'accordo.

Art. 5
Comodato d'uso

1.Il Corecom (Comodante), consegna, in comodato gratuito, nella disponibilità della Città Metropolitana di Messina (Comodatario) che accetta, perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, la strumentazione necessaria allo svolgimento del servizio.
2. Il Comodatario dichiara di aver controllato i beni consegnati e oggetto del comodato, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
3. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento di udienze di conciliazione o per altre attività istituzionali, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.
4. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7
Risoluzione e recesso

1. Nel caso di mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dall'accordo, ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.
2. Il Corecom si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo – con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Città Metropolitana di Messina, qualora dai rapporti intercorrenti con Agcom derivi un minore contributo economico utilizzabile dal Corecom stesso per l'esercizio delle funzioni delegate e, in particolare, per l'attività di conciliazione nelle controversie in materia di comunicazione elettronica.
3.Il Corecom si riserva inoltre la facoltà di recesso nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico di mantenere la modalità di conciliazione a distanza tramite la presente convenzione.
4. La Città Metropolitana di Messina si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui vi siano carenze di personale per la gestione del servizio di video conferenza, con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Corecom Sicilia.

Art. 8

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

1. 1. Il Co.re. com Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del d.lgs. n. 196/2003, è responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 9
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Secondo la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, paragrafo 2.1 i servizi di conciliazione oggetto del presente accordo sono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e risoluzione del presente accordo, le parti concordano di avvalersi, in via prioritaria, di un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
3. Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del **Foro di Palermo.**
4. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Il presente accordo, previa lettura e conferma, è firmato .....